**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

**WWF FORLI’ – CESENA**

*(Modificato in assemblea straordinaria del 20.03.2015)*

**TITOLO PRIMO**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

**ART.1**

È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata " **WWF FORLI’ – CESENA** ", ai sensi della legge 266/91 e successive modifiche.

**ART. 2**

La sede sociale dell'Associazione è in Castrocaro Terme-Terra del Sole - via Piave 7.

L’ eventuale trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto.

**ART. 3**

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente Statuto

**TITOLO SECONDO**

**FINALITA’**

**ART. 4**

L’Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale con l’assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo gratuitamente la propria attività a favore della collettività.

L’Associazione, si ispira espressamente ai principi fondamentali, alla mission, agli scopi e alle linee guida del WWF Internazionale così come ripresi dal WWF Italia e da quest’ultimo riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statutari.

L’Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

* la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
* il contrasto alle minacce all’ambiente, con particolare riferimento alle aree protette, alle specie e agli habitat prioritari;
* la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell’energia, del risparmio e dell’efficienza energetica, la lotta all’inquinamento, allo spreco e all’uso irrazionale delle risorse naturali;
* la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell’energia, del risparmio e dell’efficienza energetica, la lotta all’inquinamento, allo spreco e all’uso irrazionale delle risorse naturali.

**ART. 5**

L’Associazione persegue le suddette finalità principalmente attraverso:

* la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale ed internazionale del WWF ed il sostegno alle attività del WWF Italia;
* la promozione ed il sostegno delle attività di WWF Italia, con una contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento.

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione può svolgere le seguenti attività :

* tutela e conservazione degli habitat e delle risorse;
* promozione di iniziative politiche e culturali per la tutela delle specie animali e vegetali, della diversità genetica e degli ecosistemi, attraverso la proposta e l’istituzione di aree protette;
* ripristino e riqualificazione ambientale;
* promozione, organizzazione e diffusione di iniziative culturali volte alla valorizzazione del patrimonio ambientale e delle attività umane ecologicamente compatibili;
* promozione di iniziative di sensibilizzazione e di tipo solidaristico sui temi della tutela della biodiversità e del paesaggio, finalizzate alla crescita della cultura ambientale;
* ideazione e progettazione di “percorsi” ambientali;
* promozione di iniziative per comunicare la valenza sociale della tutela dell'ambiente;
* attività di educazione ambientale finalizzate a comprendere l’ambiente, le sue dinamiche e la sua complessità, nonché l’interconnessione tra problemi economici, ambientali e sociali;
* promozione di valori mirati al vivere sostenibile, ovvero assunzione del ruolo di agente del cambiamento, promuovendo il passaggio da una cultura consumistica e predatoria a una cultura basata gestione attenta e sostenibile delle risorse;
* proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti coerenti con la tutela della biodiversità e della salute umana;
* consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela della natura e della gestione dell’ambiente, anche inerenti all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
* organizzazione di campi e centri estivi/invernali per adulti e bambini, finalizzati all’educazione ambientale;
* realizzazione di escursioni e visite guidate in natura o presso strutture attrezzate quali musei, mostre, esposizioni e rassegne in genere;
* gestione di oasi, aree verdi, centri ambiente, strutture e spazi con finalità educative, culturali, sociali ed ambientali;
* qualsiasi altra attività avente attinenza o affinità con quelle sopra elencate.

Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l’Associazione si propone altresì di:

- promuovere e sostenere la partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla difesa dell’ambiente;

- organizzare convegni corsi ed eventi anche formativi, raccolte fondi, esposizioni;

- collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori sempre nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Associazione Italiana per il WWF for Nature ONG – ONLUS.

L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Il rapporto fra l’Associazione e WWF Italia è disciplinato da apposito accordo, che il Consiglio Direttivo è autorizzato a stipulare e che concorre a regolare la vita dell’Associazione.

**TITOLO TERZO**

**I SOCI**

**ART. 6**

Possono essere soci dell'Associazione " WWF FORLI’ - CESENA" tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Comitato esecutivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea, da richiedersi per iscritto, mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

**ART. 7**

L’ordinamento interno della associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri e saranno edotti, prima dell’iscrizione, degli accordi vigenti tra Associazione e il WWF Italia.

**ART. 8**

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni e seguendo criteri di collegialità, trasparenza, linearità ed efficienza.

I soci sono obbligati, in particolare:

1. ad osservare il presente Statuto e lo Statuto dell'associazione nazionale, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3. a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi

**ART. 9 - INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI**

Non può candidarsi, né essere eletto come Presidente o consigliere, il socio che:

1. ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari  in partiti, organizzazioni politiche e sindacali ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
2. sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
3. ricopra incarichi consiliari o di rappresentanza istituzionale o comunque incarichi non retribuiti nella Fondazione WWF Italia, o in altre società o enti collegati o controllati dall’associazione di volontariato o dal WWF Italia o dalla predetta Fondazione;
4. intrattenga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall’Associazione di volontariato o dal WWF Italia o da altre società, enti, strutture professionali che collaborano con le suddette Associazioni a titolo oneroso, compresa la Fondazione WWF Italia, o che sono collegate o controllate dalle stesse;
5. svolga attività in conflitto di interessi con l’Associazione di volontariato.

**ART. 10**

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;

b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;

c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Comitato esecutivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo e diventa operante con l’annotazione sul libro soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

**TITOLO QUARTO**

**GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-**

**Art. 11**

Sono organi dell’associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Comitato esecutivo;

* il Presidente;

- il Vicepresidente

**ART. 12**

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

All’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci .

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo;
2. elegge i componenti del Comitato esecutivo;
3. approva la relazione annuale ed il bilancio;
4. delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Comitato esecutivo ritenga opportuno sottoporle;

e) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Comitato esecutivo.

L’Assemblea straordinaria :

1. delibera sulle modifiche dello statuto;
2. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato esecutivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l’ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell’eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Comitato esecutivo.

**Art. 13**

Il Comitato esecutivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è svolta in forma gratuita.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Comitato esecutivo:

- predisporre il bilancio della associazione;

- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- predisporre il bilancio;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- predisporre gli eventuali regolamenti interni;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;

- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non spettino all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

- l’apertura di sedi operative e/o sezioni distaccate sul territorio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato esecutivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 14**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. In caso di sua assenza le funzioni sono attribuite al VicePresidente.

**TITOLO QUINTO**

**- PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE**

**Art. 15**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative;

b) contributi di soggetti pubblici e privati;

c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;

f) beni immobili e mobili;

g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

**Art. 16**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

**Art. 17**

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è redatto dal Comitato esecutivo ed è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

**Art. 18**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle legge sulle organizzazioni di volontariato.

**TITOLO SESTO**

**SCIOGLIMENTO**

**Art. 19**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Tutti i beni residui al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti al WWF Italia ONLUS, salvo diversa destinazione imposta per legge.

**Art. 20**

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e ad altre norme di legge in materia.